

SENATO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

18 maggio 2011

223^a Seduta

Presidenza del Presidente **GIULIANO**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (n. 358)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 23, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. **Parere favorevole con osservazioni**)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 358

L'11^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema attua la delega contenuta nell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

considerato che appare auspicabile un riordino organico della materia, onde superare alcune questioni applicative riguardanti la fruizione dei permessi e dei congedi;

esaminate le disposizioni dello schema di decreto, anche attraverso audizioni dei rappresentanti delle Associazioni dei diversamente abili e dell'INPS, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento all'articolo 2, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la modifica proposta, pur se condivisibile, come rilevato dalle Associazioni dei diversamente abili, non include formalmente le lavoratrici (articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 151 del 2001) che non hanno diritto all'esercizio del congedo di maternità in forma flessibile.

Quanto all'articolo 3, si segnala che il testo si presta a dubbi interpretativi, con specifico riguardo all'inciso "inclusi i periodi di cui all'articolo 32", non risultando chiaro se il riferimento debba intendersi ai periodi fruiti dal solo genitore lavoratore che abbia chiesto

l'estensione, ovvero a quelli cui hanno diritto entrambi i genitori. Sarebbe inoltre auspicabile che il congedo parentale risultasse fruibile anche da parte del genitore di un bambino ricoverato stabilmente in una struttura sanitaria, considerata la necessità della sua presenza a fini di assistenza e cura. Si segnala altresì che l'attuale formulazione della norma rischia di dar luogo a disparità tra genitori adottivi (e affidatari) e genitori non adottivi in merito alla fruizione del congedo fino al limite specifico di otto anni di età del bambino.

Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 3, si sottopone alla valutazione del Governo di evitare che l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, comporti il venir meno della possibilità di fruire del periodo di congedo ordinario "aggiuntivo" al prolungamento dello stesso previsto dal comma 1 del citato articolo 33.

Si rimette poi all'apprezzamento del Governo una notazione avanzata nel corso dell'audizione da parte dei rappresentanti dell'INPS, che hanno evidenziato la necessità di indicare, all'articolo 4, un limite massimo di fruizione del beneficio, entro due anni nell'arco della vita lavorativa, (comma 5-*bis*), di aggiornare il dato dell'importo annuale spettante al richiedente del beneficio (comma 5-*ter*) e di chiarire la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso del comma 5-*quater*.

I rappresentanti dell'INPS hanno altresì osservato che le modifiche apportate all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dall'articolo 3 del presente schema di decreto, impongono necessariamente una riformulazione anche dei commi 1 e 2 dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo. In particolare, poiché viene stabilito un prolungamento del congedo parentale entro gli otto anni di vita del bambino per un periodo massimo non superiore a tre anni, anche le due ore di riposo giornaliero (comma 1 dell'articolo 42), essendo alternative al congedo, dovranno essere fruite con le stesse modalità del prolungamento del congedo medesimo. La modifica al comma 2 dell'articolo 42 si rende, a giudizio dell'INPS, necessaria a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 183 del 2010.

L'articolo 4, come osservato dai rappresentanti delle Associazioni dei diversamente abili, può essere fonte di disparità in ordine ai potenziali beneficiari (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle) dei congedi per assistere un congiunto portatore di *handicap* e non chiarisce il concetto di "convivenza" tra assistente ed assistito.

Sempre con riferimento all'articolo 4, comma 5-*ter*, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole "con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento" in quanto la limitazione dell'avente diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento solo alle suddette voci comporta un trattamento peggiorativo rispetto alla situazione attuale e fa riferimento alla "retribuzione ordinaria". Inoltre, al comma 5-*quater*, esamini la possibilità di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di *handicap* e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti.

All'articolo 5, si suggerisce l'inserimento di un comma aggiuntivo che chiarisca l'ambito applicativo del secondo periodo dell'articolo 80 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, comprendendo nella disposizione anche le società a partecipazione pubblica, non inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

All'articolo 6, comma 1, lettera *a*), si riconosce al dipendente che assista più persone in situazione di *handicap* grave la possibilità di usufruire di permessi giornalieri, pari a 3 giorni mensili, senza tuttavia specificare se tali condizioni debbano essere rispettate per ciascun soggetto assistito.

Al riguardo, si segnala inoltre che i rappresentanti delle Associazioni dei diversamente abili hanno evidenziato l'esistenza di un conflitto tra la disposizione in questione e la norma di cui all'articolo 24 della legge n. 183 del 2010.

Alla lettera *b*), in riferimento alla distanza stradale tra il luogo di residenza del lavoratore e quella di residenza dell'assistito, andrebbe poi chiarito se anche per il viaggio con mezzo privato ci si possa avvalere della nozione "o altra documentazione idonea" (ad esempio, dichiarazione sostitutiva, atto notorio). Su quest'ultimo aspetto, le Associazioni hanno concordato sulla mancanza di motivazione sottesa alla definizione di un limite chilometrico. Infine, all'articolo 7 pare opportuno chiarire che il congedo in questione - così come scritto nella Relazione illustrativa - non rientri nel periodo di comporta.

Per quanto riguarda il coordinamento formale del testo, la Commissione segnala infine che: all'articolo 4, capoverso *5-quater*, la dicitura: «di cui al presente comma» deve essere sostituita da: «di cui al precedente comma 5»;

all'articolo 4, nel testo della rubrica, la data «26 marzo 2011» deve essere sostituita da «26 marzo 2001».

Tanto premesso e precisato, la Commissione invita il Governo ad un intervento organico che raccolga il complesso della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di - come espressamente previsto nella legge delega - agevolarne l'applicazione, ridurre i margini interpretativi e scongiurare il rischio di disposizioni contrastanti o confliggenti.